



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 12991

Del 23/09/2025

---

Identificativo Atto n. 5318

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CAMOSCIO IN CACCIA DI SELEZIONE NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - STAGIONE VENATORIA 2025-2026 - L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati    parte integrante



## **Regione Lombardia**

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA**

#### **Visti:**

- la l.n. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui "la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11";
- la l.r. n. 17/2004, "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV; Esercizio venatorio in Zona Alpi;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (D.C.P. di Brescia n. 25 del 19.05.2014);
- le linee guida per la gestione degli ungulati, quaderno n. 91/2013 dei manuali e linee guida redatti dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- il decreto n. 7644 del 29/05/2025 "Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2025-2026, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026.

#### **Considerato che:**

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia C.A.C. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 7, n. 8 hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche, le proposte di prelievo, i relativi periodi e le modalità per la caccia di selezione al camoscio, e al muflone per il solo C.A.C. 7, agli atti della scrivente Struttura ;
- i censimenti relativi alla specie oggetto del provvedimento sono stati vidimati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993, dal Corpo di Polizia Provinciale;

#### **Dato atto che:**

- con nota prot. M1.2025.0169845 del 21/08/2025 questa Struttura ha inviato la documentazione tecnica (piani e schede) redatta dai tecnici faunistici dei Comprensori Alpini di Caccia bresciani, all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca



## Regione Lombardia

Ambientale (I.S.P.R.A.) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale n. 26/1993 e successive modifiche;

- con nota prot. M1.2025.0169846 del 21/08/2025 è stata trasmessa alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano la proposta di piano di prelievo del Camoscio Alpino (Rupicapra rupicapra L.) del Comprensorio di Caccia Alpino 8 – Alto Garda di Brescia, al fine di ottenere il parere di cui all'art. 27 c. 8 della L.R. n. 26/1993;

**Vista** la determinazione n. 189 del 11/09/2025 della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano "Piano di gestione della ZPS it 2070402 "Alto Garda Bresciano" - art.11 delle N.T.A. espressione di parere in merito a proposte pervenute dal comprensorio alpino di caccia CA8 con la quale la Comunità Montana, in qualità di Ente gestore della ZPS "Alto Garda Bresciano" esprime parere favorevole al piano di prelievo del camoscio presentato dal C.A.C. 8;

**Dato atto che** alla data odierna non risulta ancora pervenuto da parte di I.S.P.R.A. il parere richiesto con la nota prot. M1.2025.0169845 del 21/08/2025 e che, tenuto conto che è decorso il termine di 30 giorni previsto dalla legge 241/90 nelle more del ricevimento dello stesso parere, per consentire il prelievo dalla data del 1 ottobre 2025, si adotta il presente provvedimento, precisandosi che lo stesso sarà suscettibile di modifica e integrazione secondo le risultanze esposte da I.S.P.R.A.;

**Tenuto conto** della documentazione in atti;

**Ritenuto**, sulla base degli elementi conoscitivi della scrivente Struttura:

- per la stagione venatoria 2025/2026, di accogliere le proposte presentate dai Comprensori Alpini di Caccia con la determinazione dei periodi e delle quantità indicati nell'Allegato n. 1 - Piani di prelievo camoscio e muflone;
- di accogliere le richieste di accorpamento di alcune classi avanzate da alcuni comprensori secondo le prescrizioni indicate nell'Allegato n. 1 - Piani di prelievo camoscio e muflone;

**Ritenuto, altresì, di disporre che:**

- ogni animale prelevato dovrà essere portato al centro di controllo biometrico del CAC;
- dovranno essere compilate dal responsabile indicato da ciascun comprensorio oltre alle schede di rendicontazione e certificazione previste anche le Schede Ispra allegate (Allegato n. 3 – Scheda biometrica);
- in caso di mancato completamento dei piani di prelievo per il camoscio e il muflone, dal 16 dicembre al 19 dicembre 2025 i CAC potranno presentare a questa Struttura richiesta di prolungamento del periodo di prelievo inviando congiuntamente la Scheda allegato (Allegato n. 2 - Tabulati riepilogativi) compilata in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di prolungamento fino al 31 dicembre per la specie muflone il prelievo non dovrà essere effettuato in aree che si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio opportunamente individuati e cartografati;



## Regione Lombardia

- i capi prelevati nel suindicato periodo di prolungamento saranno assegnati secondo le modalità previste da ciascun CAC;

**Richiamato** l'art. 27 comma 5 della legge regionale n. 26/1993, al fine di poter verificare la "presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi e ungulati" si dispone che per ciascun animale prelevato il cacciatore dovrà comunicare in tempo reale alla Polizia Provinciale e al responsabile ungulatio delegato del CAC nel quale è stato prelevato l'animale, le coordinate geografiche del prelievo, anche tramite posizione whatsapp o google maps;

**Dato atto che:**

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

**RICHIAMATA** la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.g.r. del 16/12/2024 n. XII/3669 "XX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Alberto Lugoboni l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

### DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia di selezione al Camoscio nei C.A.C. 1-2-3-4--7 e 8 e al muflone nel CAC7 della provincia di Brescia secondo le quantità, i periodi e le modalità indicati nell'Allegato n. 1 – Piani di prelievo camoscio e muflone.
3. che l'attività venatoria si svolga secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:
  - per quanto concerne l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo si rimanda a quanto previsto dal D.d.s. n. 10452 del 10/07/2024;
  - ogni Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
  - I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
  - secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza della Struttura A.F.C.P. di



## Regione Lombardia

Brescia;

- Il cacciatore deve segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
  - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia Provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
  - Il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
  - Tutti i Comprensori Alpini di Caccia Bresciani entro il termine del 10 febbraio 2026 dovranno inviare a questa Struttura la Relazione dell'anno successivo e l'Allegato n. 2 – Tabulati riepilogativi;
3. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito ciascun Comprensorio Alpino di Caccia bresciano rende nota tempestivamente la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura A.F.C.P. di Brescia e alla Polizia Provinciale;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori Alpini di Caccia della provincia di Brescia, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'I.Z.S.L.E.R. di Brescia;
  5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
  6. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.
  7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

Il Dirigente  
ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.